

On. Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
Via Vincenzo Monti 51
Milano

RICORSO

Il sottoscritto _____, residente a _____, Via _____, codice fiscale _____ PEC _____ senza l'assistenza di difensore abilitato in quanto il valore della controversia non supera il limite di Euro 3000 (tremila)

RICORRE CONTRO

il Comune di MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, presso l'Ufficio Tributi, sito in Milano, Via Silvio Pellico n. 16,

PER L'ANNULLAMENTO

del DINIEGO TACITO DI RIMBORSO TARI ANNI DA 2014 A 2017.

(Si richiede trattazione in pubblica udienza.)

testo opzionale in mancanza del quale la trattazione avverrà in camera di consiglio e così senza necessità della presenza delle parti.

PREMESSA

IN FATTO

1. Il sottoscritto ricorrente ha ricevuto dal Comune di Milano avvisi di pagamento TARI per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e più precisamente:

- per l'anno **2014** AVVISO DI PAGAMENTO-TARI n. _____ per l'importo complessivo di € _____ (_____) relativamente agli immobili di proprietà (appartamento e box) come da seguente dettaglio:

Ubicazione Immobile	Tipologia Utenze	Superficie Mq.	Numero Componenti	Numero bimestri	Dovuto Tari e Addizionale
Via	DOMESTICA	€
Via.....	DOMESTICA	€

ed ha provveduto al pagamento del suddetto importo in due rate, la prima di
 € _____ con scadenza _____ e la seconda di € _____ con scadenza _____

- per l'anno **2015** AVVISO DI PAGAMENTO - TARI n. _____ per
 l'importo complessivo di € _____ (_____) relativamente agli immobili di
 proprietà (appartamento e box) come da seguente dettaglio

Ubicazione Immobile	Tipologia Utenze	Superficie Mq.	Numero Componenti	Numero bimestri	Dovuto Tari e Addizionale
Via	DOMESTICA	€
Via.....	DOMESTICA	€

ed ha provveduto al pagamento del suddetto importo in due rate, la prima di
 € _____ con scadenza _____ e la seconda di € _____ con scadenza _____

- per l'anno **2016** AVVISO DI PAGAMENTO – TARI n. _____ per
 l'importo complessivo di € _____ (_____) relativamente agli immobili di
 proprietà (appartamento e box) come da seguente dettaglio

Ubicazione Immobile	Tipologia Utenze	Superficie Mq.	Numero Componenti	Numero bimestri	Dovuto Tari e Addizionale
Via	DOMESTICA	€
Via.....	DOMESTICA	€

ed ha provveduto al pagamento del suddetto importo in due rate, la prima di
 € _____ con scadenza _____ e la seconda di € _____ con scadenza _____

- per l'anno **2017** AVVISO DI PAGAMENTO – TARI n. _____ per l'importo
 complessivo di € _____ (_____) relativamente agli immobili di proprietà
 (appartamento e box) come da seguente dettaglio

Ubicazione Immobile	Tipologia Utenze	Superficie Mq.	Numero Componenti	Numero bimestri	Dovuto Tari e Addizionale
Via	DOMESTICA	€
Via.....	DOMESTICA	€

ed ha provveduto al pagamento del suddetto importo in due rate, la prima di € _____ con scadenza _____ e la seconda di € _____ con scadenza _____ (N.B. gli avvisi e i documenti attestanti il pagamento del tributo sono allegati all'istanza di rimborso unita a corredo del presente ricorso).

2. Lo scorso anno il sottoscritto ricorrente è venuto ad apprendere che alcuni Comuni per quanto riguarda la tassazione TARI delle unità pertinenziali avevano applicato la quota variabile contrariamente alla specifica disciplina tributaria in base alla quale la quota variabile va applicata una sola volta con riferimento all'unità abitativa principale.

3. Tale circostanza sollevata in sede d'interrogazione parlamentare nr. 5-10764 del 18.10.2017 ha dato origine a un apposito intervento del Ministero delle Finanze che con Circolare nr. 1/DF del 20.11.2017 ha chiarito che alle unità pertinenziali non va applicata la quota variabile.

4. Sulla scorta di quanto sopra il sottoscritto ricorrente ha verificato la propria posizione ed ha effettivamente riscontrato che il Comune di Milano nella tassazione della TARI avviata dal 2014 ha applicato al box pertinenziale di proprietà del sottoscritto anche la quota variabile.

5. Conseguentemente, il sottoscritto ha provveduto, sulla scorta delle tabelle tariffarie di anno in anno deliberate dal Comune di Milano, al ricalcolo della TARI secondo i corretti criteri potendo così quantificare un'eccedenza di tassazione di complessivi € _____

6. Di tale importo (oltre ai relativi interessi) il sottoscritto ricorrente ha di seguito formulato istanza di rimborso presentata al Comune di Milano in data _____redatta conformemente allo schema fornito dallo stesso Comune (cfr. unita copia con i relativi allegati).

7. Decorsi 90 giorni dal deposito dell'istanza il sottoscritto ricorrente potendo presumere che alla stessa il Comune di Milano, in assenza di comunicazioni, avesse riservato la formalità del silenzio rifiuto ha, per uno scrupolo nei confronti del Comune, presentato istanza di autotutela invitando il Comune a rivedere la propria negativa determinazione per evitare l'aggravio di costi in sede di una vertenza tributaria che il sottoscritto si fosse visto costretto ad avviare per la tutela delle proprie ragioni.

8. Purtroppo il Comune di Milano ha mantenuto la propria negativa determinazione sicché il sottoscritto ha dovuto procedere alla formalizzazione del presente ricorso.

IN DIRITTO

1. La piena legittimità dell'istanza di rimborso del sottoscritto ricorrente trova il suo fondamento nella sopra richiamata Circolare del Ministero delle Finanze di cui vale la pena riportare in appresso i passi più significativi a conforto delle ragioni del sottoscritto:

“ ... la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle rea per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo

rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadri dell'utenza e va sommato come tale alla quota fissa. Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica. Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo della TARI

“.... Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo solo a partire dal 2014 anno in cui la TARI è stata istituita dall'art.1, comma 639 , della legge 27 dicembre 2013, n.147 , quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell'utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti....”.

2.Per quanto con precisione riportato nella Circolare di Minfinanze (di cui per immediatezza si allega copia) non risulta comprensibile il motivo per cui il Comune di Milano , nonostante abbia riconosciuto di aver adottato un criterio impositivo difforme da quello chiarito in detta Circolare, abbia deciso di assumere un comportamento ostativo addirittura con il rifiuto aprioristico dell'accoglimento delle istanze di rimborso tale da gravare i contribuenti interessati alla questione dell'onere di procedere alla promozione di cause tributarie con dilatazione di costi e di tempi per ottenere la restituzione di quanto pagato in eccedenza.

3.E' peraltro da rimarcare che il Comune di Milano ha inteso giustificarsi facendo riferimento alla delibera della Corte dei Conti della Lombardia - LOMBARDIA/139/2018/PAR- (cfr. copia allegata) chiamata dallo stesso Comune a esprimersi su due quesiti relativi alla tematica in questione e cioè se:

a) *“sia possibile procedere al rimborso d’ufficio della quota variabile, calcolata separatamente sulle autorimesse, pur in presenza di regolamenti comunali efficaci e prescrittivi”*

b) *“sia possibile, anche in caso di rimborso su istanza di parte, attingere a risorse della fiscalità generale per far fronte alla restituzione della quota variabile calcolata separatamente sulle autorimesse”*

Interpretando detta delibera in modo difforme dalla realtà.

4. Ed, infatti, sul primo quesito la Corte dei Conti nel considerarlo inammissibile sotto il profilo oggettivo non ha affatto inteso negare al Comune la possibilità di operare i rimborsi in autotutela, bensì, ha inteso, in buona sostanza, dichiararlo estraneo alla propria competenza non dovendo ingerirsi nell’attività gestionale dell’Ente.

5. E la verità di quanto sopra evidenziato sono confermate dal rilievo che la Corte dei Conti nell’accogliere il secondo quesito consentendo al Comune di attingere alla fiscalità generale per sopperire alle esigenze di rimborsi così si esprime.

“... Ne consegue che qualora il Comune, a partire dall’anno 2014, dovesse avviare una procedura di rimborso (d’ufficio o su istanza di parte) della quota variabile applicata alle autorimesse, la sua copertura finanziaria non

deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della TARI come costo del servizio”

6. E' pertanto ancor più sorprendente che il Comune di Milano pur avendo ottenuto dall'adita Corte dei Conti una delibera che avrebbe dovuto agevolarlo nell'assumere decisioni volte a consentire ai contribuenti di ricevere i rimborsi almeno sulla base d'istanze adeguatamente documentate si sia attestato su una posizione sostanzialmente negativa in contrasto con i principi di trasparenza, correttezza e buona fede che devono informare i rapporti tra i contribuenti e gli enti impositori.

PER TUTTI QUESTI MOTIVI SI CHIEDE CHE

Codesta On. Commissione voglia accogliere il presente ricorso emettendo declaratoria di condanna del Comune al rimborso dell'importo richiesto dal ricorrente di € _____ oltre interessi.

Il tutto con vittoria di spese.

DICHIARAZIONE VALORE DELLA LITE: il ricorrente dichiara che la lite in oggetto ha un valore di euro _____ pertanto il contributo unificato è complessivamente pari a euro 30.

Allegati:

DATA FIRMA

(N.B: sulla copia presentata in commissione si aggiunge questa dicitura:”La presente copia è conforme all’originale già consegnato al Comune”)

ISTANZA DI RECLAMO
Ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92

CONTRIBUENTE: sig. _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, con
residenza in _____ Via _____ PEC _____

CHIEDE

al Comune di Milano, via Silvio Pellico nr. 16 in persona del Sindaco pro tempore in via preventiva e alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale di Milano di accogliere le richieste indicate nel ricorso e che qui s’intendono integralmente trascritte e di annullare con provvedimento l’atto di diniego tacito serbato all’istanza di rimborso TARI per gli anni 2014, 2015, 2016,2017.

Ai fini della presente procedura di reclamo si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’art. 17 bis D. Lgs. 546/92 è di € _____

DATA

FIRMA